



Cod. NF4/H1M/H3P/P2
Cod. Cons/ne
Circ. n. 56

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000357
Data: 09/05/2013

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Protocolli d'intesa sottoscritti con AIAPP e FINCO.

Con la presente si informa che questo Consiglio Nazionale ha sottoscritto con l'AIAPP (Associazione Italiana di Architettura e Paesaggio) e con la F.IN.CO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni) due protocolli d'intesa finalizzati a sancire una collaborazione permanente tra gli organismi sottoscrittori per promuovere, anche a livello internazionale, lo scambio culturale e professionale sulla qualità del progetto, della formazione nonché l'integrazione delle reciproche professionalità.

Nel trasmetterne, in allegato, copia si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio

Membro di:

IFLA International Federation of Landscape Architects

Segreteria

Viale Fratelli Rosselli 31 I 50144 FIRENZE

Tel/fax +39 055 350711

segreteria.nazionale@aiapp.net



AIAPP

IL PRESIDENTE NAZIONALE

ANNA LETIZIA MONTI

Viale Oriani 42/2 40137 BOLOGNA - ITALY

Tel +39 051 397812 Cell +39 331 1071687

Email presidente@aiapp.net

Bologna, 18 marzo 2013

Prot.53/2013

Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Consiglio degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e l'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP)

Premesso che:

- l'UIA (Unione Internazionale degli Architetti) e IFLA (Federazione Internazionale degli Architetti del Paesaggio) il 9 ottobre 2006 hanno sottoscritto un protocollo di cooperazione, rinnovato il 12 marzo 2012, finalizzato a rafforzare l'integrazione tra il progetto di architettura e la qualità del paesaggio per migliorare la qualità di vita delle future generazioni;
- che il CNAPPC rappresenta i professionisti che si occupano di architettura con tutte le attribuzioni stabilite dalle normative vigenti e tra l'altro anche del settore della pianificazione territoriale e paesaggistica;
- che l'AIAPP rappresenta dal 1950 i professionisti attivi nel campo della progettazione paesaggio, è membro di [IFLA](#) (International Federation of Landscape Architects) e di [IFLA Europe](#) (International Federation of Landscape Architecture Europe) e raggruppa i professionisti impegnati a tutelare, conservare e migliorare la qualità del paesaggio del nostro paese.

I due organismi, CNAPPC e AIAPP, riconoscono il ruolo sociale dell'architettura e dell'architettura del paesaggio, per migliorare la qualità e la vivibilità delle città e dei sistemi degli spazi aperti urbani e periurbani, naturali e seminaturali, agricoli e forestali.

Ambedue le organizzazioni riconoscono vantaggi reciproci di questo protocollo, finalizzato allo scambio culturale e professionale sulla qualità del progetto, la qualità della formazione e l'integrazione delle reciproche professionalità.

In particolare:

1. CNAPPC e AIAPP si attiveranno per coinvolgere le rispettive organizzazioni nelle iniziative culturali e professionali che ciascuno promuoverà sui temi di interesse comune;
2. CNAPPC e AIAPP concordano sul reciproco interesse per la formazione permanente dei propri iscritti e ciascuno si attiverà per soddisfare le necessità di aggiornamento permanente;

3. ciascun organismo si attiverà per fornire uno spazio nelle reciproche pubblicazioni ufficiali, "L'Architetto" e "Architettura del paesaggio";
4. CNAPPC e AIAPP si attiveranno per coinvolgere le rispettive organizzazioni su iniziative e politiche di reciproco interesse; in particolare quelle relative ai sistemi di paesaggi sia ordinari che di qualità, alle trasformazioni territoriali, ai paesaggi urbani, alle tematiche della sostenibilità ambientale e della qualità dello spazio pubblico.

Nella politica d'intesa tra i due organismi, quando ricorreranno comuni problematiche, ciascuno si impegna a estendere gli inviti ad eventi e iniziative, in modo che ci siano rappresentanti ufficiali dell'una agli eventi importanti dell'altra.

Ciascuna organizzazione si impegna a garantire la più ampia diffusione del presente Protocollo e di ogni altro materiale prodotto attraverso l'invio:

- da parte del CNAPPC agli Ordini territoriali;
- da parte di AIAPP alle Sezioni regionali.

Questo protocollo rimarrà in essere fino a quando non ci sarà una comunicazione scritta dell'altra parte che ne richiede il termine ma in ogni caso il protocollo sarà ridiscusso ogni tre anni.


Il Presidente CNAPPC
Dott. Arch. Leopoldo Freyrie



Il Presidente AIAPP
Dott. Agr. Anna Letizia Monti

Firenze, 18 marzo 2013



**CNA
PPC** | CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

PROTOCOLLO D'INTESA FINCO

TRA

F.IN.CO.", Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni, con sede in Roma, Via Brenta, 13, CF 96308870581, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Arch. Cirino Mendola, nato a Lentini (SR), il 14/10/1948, domiciliato per la carica presso la sede della FINCO, autorizzato a firmare il presente atto giusta Delibera Giunta Federale del 23 aprile 2013

E

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, per brevità anche CNAPPC, con sede in Roma Via Santa Maria dell'Anima, 10 (CF 80115850580) in persona del Presidente e Legale Rappresentante arch. Leopoldo Freyrie, nato a Milano il 23.8.1958 (C.F. FRY LLD 58M23 F205N), domiciliato per la carica presso la sede del CNAPPC, autorizzato a firmare il presente atto nella qualità di Presidente del CNAPPC (di seguito denominati anche semplicemente "le Parti" laddove si fa riferimento ad essi in modo congiunto ed equivalente)

PREMESSO

- che i professionisti e le forze imprenditoriali devono saper convergere verso obiettivi condivisi di sviluppo, anche nella prospettiva di potenziamento di scelte strategiche del settore formativo e di ricerca funzionali alle vocazioni produttive del territorio e del contesto in cui si inseriscono;
- che l'aggiornamento e sviluppo professionale continuativo costituisce il presupposto per una crescita economica sostenibile ed una positiva evoluzione non solo degli specifici operatori di settore, ma dell'intera società, e traduce l'obiettivo di garantire, a tutela della collettività, un costante adeguamento professionale rispetto alla dinamica evoluzione della ricerca tecnico-scientifica applicata, nonché un continuo aggiornamento delle conoscenze, utili al raggiungimento di un esercizio professionale qualitativamente elevato;
- la formazione e la ricerca sono fattori strategici prioritari per la crescita ed il progresso, ed occorre quindi investire in tale settore, in una prospettiva adeguata alle esigenze del sistema socio-economico e produttivo delle singole realtà locali;
- che il D.P.R. 7 agosto 2012, art.7, comma 1 prevede in particolare che: *"al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale"*;

- che competenza, competitività e innovazione rappresentano le chiavi di identificazione di uno sviluppo di saperi complessi ed emergenti, in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre più aperto alla vocazione internazionale;

CONSIDERATO

- il comune interesse delle Parti di promuovere politiche ed azioni per innalzare la qualità dell'architettura, la sua sostenibilità ambientale, l'innovazione tecnologica, la competenza tecnica degli operatori della filiera dell'edilizia;
- che occorre individuare linee-guida per l'azione comune e dotarsi di stabili strumenti di orientamento, coordinamento e verifica dei processi formativi programmati e posti in essere; tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la sua durata, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano formativo tra le Parti.

ART. 3

Le Parti convengono sull'opportunità di individuare, favorire e sviluppare le forme di integrazione, cooperazione.

In particolare si conviene che Finco promuova presso i suoi associati l'opportunità di mettere a disposizione degli architetti italiani iniziative gratuite (o al puro costo) di Formazione Continua Permanente al fine di aggiornarli sull'innovazione ed uso dei prodotti, impianti, servizi ed opere specializzate per le costruzioni.

Le iniziative degli associati saranno aderenti al regolamento sulla Formazione permanente del CNAPPC e saranno validate con le modalità di cui all'art.7 comma 2 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Si conviene, inoltre che CNAPPC e Finco aprano una collaborazione permanente sulle iniziative di internazionalizzazione, con scambi di informazioni e opportunità che possano essere utili a realizzare missioni comuni sui mercati internazionali per favorire le opportunità di lavoro della filiera edilizia italiana.

Si conviene inoltre sul comune interesse all'organizzazione di premi di architettura che promuovano le buone pratiche, la qualità dell'architettura e la sostenibilità ambientale.

ART. 4

Per le attività di programmazione, pianificazione e coordinamento necessarie allo svolgimento delle azioni nascenti dal presente protocollo le Parti si riservano di nominare un proprio rappresentante.

I rappresentanti si riuniscono almeno due volte l'anno e ogni volta che le Parti lo ritengano opportuno.

ART. 5

Il presente protocollo avrà durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione.
Alla scadenza, s'intenderà rinnovato di volta in volta per uguale durata, salva preventiva disdetta comunicata da una delle Parti.

ART. 6

Qualsiasi modifica ed integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata tra le Parti e sarà resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo previamente approvato con deliberazione dei competenti organi di ciascuna Parte, che entrerà in vigore tra le Parti stesse solo dopo la relativa sottoscrizione.

ART. 7

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente protocollo.

A tal fine qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale rituale composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Parti e da un Presidente da nominare di comune accordo secondo le modalità definite dalle leggi vigenti. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.

ART. 8

Il presente protocollo è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 - tabella del D.P.R. n. 642/72, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86, a spese della parte che ne faccia richiesta.

Roma, 23/04/2013

Per F.IN.CO.

Il Presidente

Arch. Cirino Mendola

Per il C.N.A.P.P.C.

Il Presidente